# Le nuove Linee di indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature coordinamento tecnico delle regioni


Bologna 2 dicembre 2021



### Nicola Delussu

Gruppo Macchine e Impianti Coordinamento tecnico delle Regioni





INDICAZIONI PROCEDURALI PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE ASL

a cura del Gruppo Interregionale "Macchine e Impianti"





## Revisione delle linee di indirizzo a cura del Gruppo Macchine e Impianti



### Perché la revisione delle Linee di indirizzo

Alcuni argomenti non erano stati trattati in precedenza ad es. INSIEMI DI MACCHINE

Per talune categorie c'è stata una evoluzione normativa ad es. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Necessità di allineare alcune interpretazioni sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE Linee Guida della Commissione Europea Imprese e industria

Necessità di allineare alcune indicazioni all'evoluzione delle Norme Tecniche

Macchine con rischi riconducibili a mancato rispetto dei RES

Articolo 70, c. 1, articolo 71, c.1, D.Lgs. 81/08

Violazione di più precetti di categoria omogenea di RES

Trattori agricoli o forestali

Insiemi di macchine

Attrezzature impiegate in manifestazioni di spettacolo

Manutenzione e controllo degli impianti

Controlli e verifica degli impianti elettrici

Lavoratori autonomi, di impresa familiare, coltivatori diretti, soci agricoltori, artigiani e piccoli commercianti

Vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine costruite o messe in servizio fuori della disciplina di cui all'art. 70, c. 1

### Macchine con rischi riconducibili a mancato rispetto dei RES

L'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 fornisce indicazioni agli organi di vigilanza (ASL/ARPA o altro soggetto pubblico) su come operare nel caso di individuazione di situazioni di rischio, durante l'utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si può ipotizzare la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

### Procedure

Macchina non conforme ai RES

Prescrizione o disposizione?

### **Procedure**

accertamento di un "vizio palese"

### **Procedure**

in caso di "vizio occulto"

#### **Procedura**

nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione

### **Procedure**

in caso di rischio grave e immediato

Istruzioni per l'uso

### Macchine con rischi riconducibili a mancato rispetto dei RES

Se l'accertamento avviene durante la **verifica periodica** di attrezzature correttamente immesse sul mercato e messe in servizio, nonché utilizzate correttamente.



art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11 aprile 2011 punti 3.1.4 e 3.2.2 dell'allegato II



segnalazione al soggetto titolare della funzione

Immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione (art. 2 D.lgs. 17/2010)

Messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina (art. 2 D.lgs. 17/2010)

### **Procedure**

Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES

In presenza di macchina con rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (PRESUNTIVAMENTE) non conformi ai RES, gli OVT sono chiamati a svolgere due tipi azioni:

### Azioni di carattere amministrativo

segnalazione delle presunte non conformità alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato, art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010.

### Azioni di carattere penale

art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore, con comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione.

### **Procedure**

Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES

L'azione penale nei confronti del datore di lavoro utilizzatore art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94

idonea "prescrizione" per rimuovere la situazione di rischio riscontrata sulla macchina.

La prescrizione può essere formulata dall'OVT solo in caso di vizio palese.

Art. 20 del D.Lgs. 758/94, oltre alla specifica prescrizione, l'OVT può imporre, qualora necessario, specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d'uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell'adeguamento dell'attrezzatura.

### **Procedure**

Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES

Nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece espletate, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, solo successivamente all'accertamento svolto dall'Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, in relazione all'effettiva non conformità ai RES della macchina segnalata.

### Prescrizione o disposizione?

In caso di accertamento su una macchina non conforme,

l'art. 70 comma 4 D.Lgs. 81/08 definisce le modalità di intervento da parte dell'OVT nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore,

procedere mediante "apposita prescrizione" o "idonea disposizione".

### Prescrizione

nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione

quando l'illecito che determina il rischio è riconducibile all'azione/ omissione del datore di lavoro.

può essere attivata solamente nel caso in cui la situazione di rischio sia definibile come "vizio palese" e come tale noto al datore di lavoro.

### Vizio palese o occulto

Si può considerare "vizio palese" una situazione di pericolo già manifestatasi in fase di utilizzo dell'attrezzatura o nel corso della valutazione dei rischi della stessa

Può essere definito
"vizio occulto" una
situazione di rischio
determinata da difetti di
progettazione e/o
costruzione (ascrivibili al
fabbricante) non
facilmente riscontrabile
dal datore di lavoro.

### Vizio occulto

Un vizio si può ritenere **non facilmente riscontrabile** solo dopo un'analisi del rischio specifico basata su tutti gli elementi conosciuti dal datore di lavoro (difetti, guasti, anomalie, rotture determinatesi nell'utilizzo della macchina ecc.) e non a seguito di una semplice osservazione superficiale.

Per essere considerato occulto un vizio non deve essere identificabile con gli strumenti dell'analisi del rischio, ma deve risultare riconducibile unicamente alle scelte costruttive del fabbricante (tipologia materiali, saldature, sistema di comandi)

un vizio "occulto" non è più tale nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o di qualsiasi altro soggetto, ad esempio, in seguito a indagini e analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.

In caso di accertamento di un vizio palese su una macchina, al datore di lavoro/utilizzatore viene contestata la violazione dell'art. 70, comma 1, o in alternativa dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/08, con l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

La contestazione della violazione deve contenere un'analisi dettagliata del rischio riscontrato sulla macchina, incrociando specifici riferimenti normativi (RES della direttiva di prodotto) e riferimenti a standard tecnici consolidati (es. norme tecniche armonizzate.

La prescrizione idonea ad eliminare il rischio accertato può contenere indicazioni precise solo quando è possibile rispristinare i RES con una misura univoca oppure se l'intervento di adeguamento può essere realizzato senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche originarie. Soluzioni alternative possono infatti comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una "nuova marcatura" CE dell'attrezzatura.

Se si tratta di una macchina marcata CE può essere sufficiente l'indicazione di ripristinare i RES (che devono essere puntualmente indicati) che in sede di accertamento risultavano non rispettati.

Se l'accertamento viene effettuato nel corso di un'inchiesta infortunio, in cui la macchina è coinvolta come agente materiale, è necessario stabilire in via prioritaria se il problema rilevato sulla macchina ha origine da un problema di assetto costruttivo o da un problema legato all'utilizzo non conforme alle indicazioni del fabbricante.

Nel primo caso, la responsabilità è, in via generale, attribuibile al Fabbricante mentre, nel secondo caso (ad es. uso improprio, scorretto dell'attrezzatura, mancata manutenzione, rimozione protezioni, ecc.) potrebbe essere invece attribuita all'utilizzatore.

L'OVT può effettuare la prescrizione **facendo** riferimento ai RES richiamati nell'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 oppure ai contenuti delle Norme armonizzate (se esistenti) che pur non essendo obbligatorie rappresentano nella valutazione di rischi specifici un riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell'arte.

Nel caso di macchine non marcate CE si può fare riferimento invece all'Allegato V (requisiti costruttivi) e all'Allegato VI (requisiti di utilizzo) del D.Lgs. 81/08 nonché alle Norme armonizzate (se esistenti), che pur non essendo obbligatorie, rappresentano nella valutazione di rischi specifici un riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell'arte.

## Procedure in caso di "vizio occulto"

Nel caso di rischio riconducibile a "vizio occulto", dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e, quindi, dove non è rilevabile una contravvenzione, l'OVT può impartire "idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro".

la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che possono riguardare o meno l'attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee.

In funzione della gravità del rischio accertato può essere necessario, in attesa dell'adeguamento, prescrivere al datore di lavoro il divieto d'uso della macchina, fino al ripristino completo delle condizioni di sicurezza ovvero procedere al sequestro della macchina

### **Procedura**

nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione

A conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'Autorità nazionale per il controllo del mercato, viene data comunicazione del provvedimento al Fabbricante e all'OVT segnalante.

Nel caso in cui risulti confermata la non conformità dell'attrezzatura a uno o più RES, si distinguono più casi in relazione ai provvedimenti da adottare a carico del Fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione.

La prescrizione emessa a carico dei soggetti di cui sopra deve contenere il vincolo di adeguare alle norme di sicurezza tutte le macchine già immesse sul mercato eliminando il rischio accertato

### **Procedura**

nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione

Soggetto <u>residente nel territorio di competenza</u> dell'OVT segnalante viene contestata dall'OVT la **violazione dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08**, con applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94

Soggetto NON residente nel territorio di competenza dell'OVT segnalante L'OVT comunica le risultanze dell'accertamento dell'Autorità di sorveglianza all'OVT territorialmente competente affinché provveda a contestare la violazione di cui sopra dandone comunicazione all'A.G.

### Soggetto residente in un paese extraeuropeo

Valutazione del contratto di acquisto (riferimento geografico di stipula se il contratto è stato redatto in un luogo appartenente alla UE) risponde il fabbricante attraverso l'azione dell'AG. In caso contrario, il ruolo di fabbricante è assunto dall'acquirente e allo stesso deve essere contestata la violazione dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08.

### **Procedura**

nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione

In caso di vizio
occulto, non
saranno adottate
azioni di tipo
penale nei confronti
dei soggetti della
catena della
distribuzione.

Per i reati
contravvenzionali,
per i quali è
prevista la pena
dell'arresto (art.
157, comma 5,
C.P.), quale l'art. 23
del D.Lgs. 81/08, il
termine di
prescrizione è di

anni 4.

Tale termine decorre dalla data in cui si è compiuta una della azioni richiamate in tale articolo per l'ultimo esemplare di macchina di cui trattasi (Art. 6, Legge 5 dicembre 2005, n. 251, G.U. n. 285 del 7/12/2005).

Nel caso di vendita, il termine di prescrizione decorre dalla data di commercializzazione dell'ultimo esemplare.

Nel caso in cui, per l'esemplare segnalato sia stata confermata la non conformità da parte del MISE, ai fini della verifica del termine di prescrizione, per l'applicazione della procedura prevista dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94, l'OVT deve accertare la data in cui è stata commessa l'ultima violazione in relazione all'impiego di tale macchina.

Il riconoscimento della prescrizione del reato connesso alla fabbricazione di una macchina non è di competenza dell'OVT ma della AG competente per territorio, destinataria della CNR, anche nel caso in cui siano trascorsi 4 anni dalla consumazione del reato.

### Procedure in caso di rischio grave e immediato

Nel caso di individuazione di carenze che espongano i lavoratori a un RISCHIO GRAVE ED IMMEDIATO si devono adottare, da parte dell'OVT che effettua il riscontro, le misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori quali:

## Il sequestro preventivo;

### Istruzioni per l'uso

Il punto 1.7.4 dell'allegato I al DPR 459/96 e il punto 1.7.4.2 dell'allegato I al D.Lgs. 17/2010 prevedono che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l'uso, che forniscano almeno le informazioni in essi declinate.

Deve essere, pertanto, sempre accertato che la macchina sia accompagnata dalle istruzioni rilasciate dal fabbricante, verificando che le stesse si riferiscano allo specifico esemplare (con riferimento alla tipologia di macchina, al modello, comprese le eventuali varianti).

### Istruzioni per l'uso - A

Le istruzioni per l'uso non devono necessariamente essere tutte contenute in un unico volume, ma possono essere in documenti diversi, forniti all'utilizzatore anche in momenti differenti (istruzioni per l'installazione e il montaggio, l'uso, la manutenzione, ecc.).

Tutte le istruzioni per l'uso devono essere disponibili prima della messa in servizio.

- Le istruzioni devono essere fornite in formato cartaceo, in quanto l'utilizzatore potrebbe non aver accesso ai mezzi per leggere le istruzioni fornite in formato elettronico o rese disponibili su un sito internet.
- È utile disporre delle istruzioni anche in formato elettronico e su internet per recuperare, eventualmente, le istruzioni se la copia cartacea dovesse andare perduta.

### Istruzioni per l'uso - B

Non tutte le informazioni devono necessariamente essere fornite all'utilizzatore finale. Alcune istruzioni, ad esempio quelle destinate a personale specializzato non dipendente dall'utilizzatore finale, potranno essere fornite solamente alle persone preposte alla conduzione delle specifiche attività (ad esempio le istruzioni per l'installazione di una gru su autocarro o quelle per l'effettuazione di alcune manutenzioni riservate a tecnici con specifiche competenze individuate dal fabbricante, ecc.).

### Istruzioni per l'uso - C

Il "registro di controllo della macchina", previsto per registrare tutti gli interventi che incidono sulla "vita" della macchina ai fini della sicurezza, per gli apparecchi di sollevamento deve essere fornito dal fabbricante ovvero lo stesso ne deve indicare i contenuti per la sua costituzione (punto 4.4.2 lettera b dell'allegato I).

### Istruzioni per l'uso - D

Le informazioni relative a specifici obblighi determinati da leggi nazionali non necessariamente devono essere riportate nelle istruzioni per l'uso, in quanto specifiche di ogni Paese e riferite ad obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore e non riguardanti aspetti costruttivi di responsabilità del fabbricante (la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento è prevista in Italia ai sensi del D.lgs. 81/08, non riguarda il fabbricante ma è in capo al datore di lavoro/utilizzatore). Eventuali carenze di questa natura non sono da considerare violazione dei RES da parte del fabbricante; ne consegue che non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti.

### Istruzioni per l'uso - D

Le informazioni inerenti i limiti di utilizzo della macchina (legati ad esempio alla velocità del vento, alle temperature limite, all'operatività in atmosfere esplosive, ecc.) non obbligano il fabbricante a fornire anche gli strumenti tecnici per il rilevamento di tali valori (anemometro, termometro, esplosimetro, ecc.). È quindi esclusiva responsabilità dell'utilizzatore usare la macchina solo nelle condizioni previste dal fabbricante, dotandosi di strumenti idonei e predisponendo le misure necessarie al rispetto di tali condizioni d'uso.

### Istruzioni per l'uso

Eventuali potenziali situazioni di pericolo riconducibili alle carenze sopracitate (punti c-d-e), sono da attribuire ad una non corretta messa in servizio/utilizzo dell'attrezzatura, effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e senza adottare tutte " ... le misure tecnich<mark>e ed organizz</mark>ative adeguate per ridurre al minimo i rischi conne<mark>ssi all'uso delle a</mark>ttrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. .... omissis....". (art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08).

### Istruzioni per l'uso

Traduzione delle istruzioni per l'uso nella lingua italiana.

La lettera b) del punto 1.7.4 e 1.7.4.1
 delle leggi richiamate, stabilisce che "le
 istruzioni per l'uso sono redatte in una
 o più lingue ufficiali della Comunità. Il
 fabbricante o il suo mandatario si
 assume la responsabilità di tali
 istruzioni apponendovi la dicitura
 "istruzioni originali".

Qualora non esistano "istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella/e lingua/e di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali".

 Come è chiaramente indicato, la traduzione deve essere fatta da chi introduce la macchina in Italia ed è un atto che è collegato direttamente alla messa in servizio.

### Articolo 70, c. 1 - 71, c.1, D.Lgs. 81/08

La contestazione dell'art. 70 comma 1 è precisa e pertinente in caso di vizi formali, relativi alle procedure di immissione sul mercato e di messa in servizio della macchina.

La contestazione dell'art. 71 comma 1 del D.lgs. 81/08 risulta invece più indicata negli altri casi, in quanto contempla anche l'idoneità e l'adeguatezza della macchina messa a disposizione dei lavoratori. Quest'ultimo articolo copre anche la violazione relativa all'omessa valutazione del rischio specifico a carico del datore di lavoro, connesso all'utilizzo di quell'attrezzatura.

### **Macchine non marcate CE**

Per le macchine messe in servizio in assenza o prima di disposizioni legislative di recepimento delle direttive **comunitarie** (21.09.1996 per la Direttiva Macchine), i requisiti minimi di sicurezza sono quelli previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Nei confronti di queste macchine trovano applicazione anche l'Allegato VI del D.Lgs. 81/08 in virtù di quanto specificamente indicato nell'osservazione preliminare:

"Le disposizioni del presente ALLEGATO si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente."

Il punto 1 dell'Allegato VI parla infatti di "Disposizioni applicabili a tutte le attrezzature di lavoro" e richiama l'obbligo per il Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio specifico delle attrezzature in relazione alla modalità del loro utilizzo."

### **Macchine non marcate CE**

Nel caso di violazione di una prescrizione contenuta nell'allegato V, risultando violato un precetto posto in termini generali anche nell'art. 71, comma 1, è applicabile la sanzione penale prevista per quest'ultimo articolo e, cioè, quella prevista dall'art. 87, comma 2, lettera c).

Negli altri casi si procede applicando la sanzione specifica indicata

violazione dell'art. 70, comma 1, quando le attrezzature non sono conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie, sanzione prevista dall'art. 87, comma 2, lettera a);

violazione dell'art. 70, comma 2, quando le attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto non sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato V, parte II, sanzioni previste dagli artt. 87, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera a), oppure, sanzione amministrativa prevista dall'art. 87, comma 4, lettera a).

### VIOLAZIONE DI PIÙ PRECETTI RICONDUCIBILI A CATEGORIA OMOGENEA DI REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 87, C. 5, D.LGS. 81/08)

L'art. 87, comma 5, del D.Lgs. 81/08 prevede che la violazione di più precetti, compresi in una "categoria omogenea" di requisiti di sicurezza, sia considerata un'unica violazione, penale o amministrativa, a seconda della natura dell'illecito e sia punita con la pena o la sanzione amministrativa, a seconda di come quegli illeciti sono sanzionati nei vari commi dell'art. 87 (allegato V parte II).

Si ritiene che analogo comportamento debba essere seguito nel caso in cui la stessa violazione sia riscontrata su più macchine anche di diversa tipologia.

### VIOLAZIONE DI PIÙ PRECETTI RICONDUCIBILI A CATEGORIA OMOGENEA DI REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 87, C. 5, D.LGS. 81/08)

Nel caso in cui per una determinata violazione sia prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda, al contravventore si applica la pena prevista per tale violazione, considerandola una sola volta (cioè, senza moltiplicare per il numero di macchine che presenta tale violazione).

Analogamente, nel caso in cui per una determinata violazione sia prevista la sanzione amministrativa, al contravventore si applica la sanzione amministrativa prevista per quella violazione considerandola una sola volta.

### VIOLAZIONE DI PIÙ PRECETTI RICONDUCIBILI A CATEGORIA OMOGENEA DI REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 87, C. 5, D.LGS. 81/08)

Nel caso in cui macchine diverse presentino sia violazioni punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, nonché violazioni punite con la sanzione amministrativa, al contravventore verrà applicata sia la pena dell'arresto o dell'ammenda sia la sanzione amministrativa, per ognuna delle violazioni riscontrate, ma computate una sola volta, indipendentemente dal numero di macchine su cui tali violazioni sono state riscontrate.

### Direttive e Regolamenti applicabili: una storia tutta italiana...

L'omologazione europea dei trattori agricoli o forestali è stata effettuata in conformità alle Direttive e Regolamenti come individuati nella **Tabella 1**.

Nonostante le Direttive, richiamate nella Tabella 1, l'Italia ha consentito di effettuare omologazioni cosiddette "nazionali" di trattori agricoli o forestali in base alle norme del Codice della Strada (DPR 15 giugno 1959 n. 393) e delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro (es. DPR 547/55) fino al 7 maggio 1997.

A partire da tale data le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali dovevano essere effettuate conformemente alle direttive comunitarie ad essi applicabili.

Dal 1 gennaio 2016 le nuove omologazioni sono effettuate ai sensi del Regolamento UE 167/2013

I trattori a ruote che avevano ottenuto l'omologazione alla direttiva 2003/37/CE potevano continuare ad essere immatricolati fino al 31 dicembre 2017.

Tabella 1 riferimenti legislativi e temporali applicabili per le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote

	ante 01/07/2005	01/07/05	29/12/09*	29/12/15	31/12/15	post 01/01/2016	Documenti
Direttiva 74/150/CEE							Certificato di conformità al tipo omologato
Direttiva 2003/37/CE							Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico
Direttiva 2006/42/CE							Dichiarazione CE di conformità
Regolamento UE 167/2013							Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico

<sup>\*</sup> la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d.lgs. 17/2010)

### Tabella 2 riferimenti legislativi e temporali applicabili ai trattori agricoli o forestali a cingoli

	21/09/96	28/12/09	29/12/09*	01/01/16	post 01/01/16	Documenti			
Direttiva 2006/42/CE						Dichiarazione CE di conformità			
	In alternativa a partire dal 01/01/2016								
Regolamento UE 167/2013						Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico			

<sup>\*</sup> la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d.lgs. 17/2010)

Qualora gli OVT constatino che un trattore agricolo o forestale presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.Lgs. 81/08, ne informano immediatamente le seguenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato:

MI.SE e Min. Lavoro per la presunta non rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) (es. trattori a cingoli costruiti dopo il 21 settembre 1996 e trattori a ruote costruiti a partire dal 6 marzo 2010 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE 167/2013 per i rischi non trattati dalla direttiva 2003/37/CE. I principali RES della direttiva 2006/42/CE applicabili ai trattori agricoli o forestali a ruote sono riportati in tabella 3);

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la presunta non rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui alle direttive 74/150/CEE, 2003/37/CE o Regolamento UE 167/2013.

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali

L'installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

Il sistema di ritenzione del conducente

### Adeguamento dei trattori agricoli o forestali

L'adeguamento dei trattori agricoli o forestali, di "vecchia generazione" e ancora in servizio, ai requisiti di cui all'Allegato V al D. Lgs. 81/08 può essere eseguito secondo le seguenti linee guida e/o documenti tecnici:



L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali -Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del d.lgs. 81/08, rev. 3 del maggio 2011, e successivi aggiornamenti,

### Adeguamento dei trattori agricoli o forestali

L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente – Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del d.lgs. 81/08, rev. 4 del luglio 2009;

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al d.lgs. 81/08 – aprile 2011;

L'installazione dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento e dei sistemi di ritenzione del conducente e di eventuali passeggeri nei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole).

### Installazione dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento installato sul trattore, di seguito denominato struttura di protezione, deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

- 1) <u>Struttura omologata</u> per lo specifico modello di trattore e installata su di esso fin dalla prima immatricolazione.
- 2) Struttura rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento.
- 3) <u>Conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49</u> <u>del 1981</u>
- 4) Progettato ad hoc per il modello di trattore in esame
- 5) <u>Conforme alla linea guida nazionale INAIL</u> "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali".

### Il sistema di ritenzione del conducente

Il sistema di ritenzione del conducente di un trattore agricolo o forestale è essenzialmente costituito da una "CINTURA DI SICUREZZA" fissata saldamente a determinati punti di ancoraggio. La cintura di sicurezza deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

- 1) cintura di sicurezza installata dal costruttore del trattore fin dalla prima immatricolazione o successivamente.
- 2) conforme alla linea guida nazionale INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente".
- 3) Installazione di cintura di sicurezza mediante l'utilizzo di appositi kit per la realizzazione di adeguati punti di attacco per cinture di sicurezza da applicarsi ai sedili